



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 39/31 DEL 3.10.2019

---

**Oggetto:** Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. n. 482/1999, artt. 9 e 15 e L.R. n. 22/2018. Modifica Delib.G.R. n. 32/50 del 8.8.2019. Linee guida per la modalità di utilizzo dei fondi e per la presentazione dei progetti ex art. 10, commi 4 e 5 della L.R. n. 22/2018 - Missione 05, Programma 02, capitoli SC03.0204 e SC03.0239. Annualità 2019.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che, con la deliberazione 32/50 del 8.8.2019, la Giunta regionale ha programmato, sulla base del D.Lgs. n. 16/2016 di trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche, le risorse a valere sulla legge n. 482/1999 per il 2019 per un totale di euro 698.773, di cui euro 667.782 per la lingua sarda ed euro 30.991 per il catalano di Alghero.

L'Assessore riferisce che si sono resi disponibili sul bilancio regionale 2019, a seguito di variazione compensativa, euro 500.000 sul capitolo SC03.0239, a valere sul comma 13 dell'art. 2 della L.R. n. 6 /2012 "Integrazione regionale dei contributi statali erogati agli Enti locali" e che tali somme consentono di poter ripartire delle risorse anche a favore delle minoranze linguistiche del gallurese, del sassarese e del tabarchino.

L'Assessore prosegue riferendo che con l'entrata in vigore sia del D.Lgs. n. 16/2016 che della L.R. n. 22/2018 "Disciplina della politica linguistica regionale", è stato ridefinito il quadro giuridico alla base dell'utilizzo delle risorse statali trasferite alla Regione ai sensi della legge n. 482/1999, posto che l'art. 10 della citata norma regionale disciplina specificamente l'attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999.

Tuttavia, la norma è attualmente priva, per ragioni peraltro fisiologiche in un'annualità di cambio di legislatura, di importanti strumenti attuativi, tra cui il piano di politica linguistica regionale.

In considerazione dell'urgenza, data dalla necessità di poter utilizzare le risorse stanziare in bilancio, si rende necessario definire i criteri di spesa delle suddette risorse, a parziale modifica di quanto contenuto nella Delib.G.R. n. 32/50, anche in considerazione del mutato quadro giuridico rispetto agli anni precedenti.

Nelle more dell'attuazione della Delib.G.R. n. 54/18 del 6.11.2018 "L.R. 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) art. 11. Dislocazione territoriale, ambito di competenza



e modalità operative per l'istituzione di una rete di Sportelli linguistici. Approvazione definitiva” che ha istituito la rete degli sportelli linguistici quali strumenti per garantire livelli omogenei di tutela delle lingue delle minoranze storiche nell'intero territorio regionale, l'Assessore propone di programmare le risorse statali e regionali, con le modalità previste all'art. 10, comma 3 della citata L.R. n. 22/2018. Pertanto, l'Assessore illustra gli allegati criteri e linee guida da utilizzare per la programmazione delle risorse sopraevidenziate che permette un'efficace integrazione tra le risorse statali e regionali previsto dalla L.R. n. 22/2018, mediante l'applicazione dei medesimi criteri di assegnazione delle risorse indipendentemente dai fondi utilizzati, garantendo che il finanziamento dei progetti relativi al gallurese, al sassarese e al tabarchino avvenga con i soli fondi della L.R. n. 6/2012.

Nelle more della piena attuazione dell'art. 11 della L.R. n. 22/2018, l'Assessore propone di dare continuità alle esperienze dei diversi Enti della Sardegna che, attualmente, garantiscono un importante presidio che funge da supporto culturale e linguistico per le lingue di minoranza della Sardegna.

L'Assessore prosegue evidenziando che, posto che i progetti presentati sono generalmente di modesta entità, sarebbe opportuno derogare alle modalità attuative previste dalla circolare prot. 628 /2019 richiamate dalla Delib.G.R. n. 32/50 del 8.8.2019 a favore dell'utilizzo di importi forfettari, che rappresentano un'applicazione del principio di proporzionalità volto ad alleggerire il carico amministrativo che grava sulle piccole operazioni.

In relazione ai criteri di ripartizione delle risorse, si conferma la quota di euro 30.991 per il catalano di Alghero, mentre al 90% della restante dotazione finanziaria complessiva, fondi statali e fondi regionali, si applica il criterio già previsto dalla Delib.G.R. n. 32/50 del 8.8.2019 per i fondi statali relativo al peso demografico di ciascun soggetto proponente, con una calmierazione per gli Enti con un maggior peso demografico, al fine di salvaguardare una adeguata distribuzione in tutto il territorio regionale; il restante 10% verrà attribuito come premialità.

L'Assessore prosegue ancora riferendo che la maggior parte dei beneficiari di fondi sia statali che regionali riferiti ad annualità precedenti hanno ancora in corso progetti già finanziati. Per tale ragione, l'Assessore propone l'adozione di regole stringenti per intraprendere un riallineamento tra anno di finanziamento e anno di avvio dei progetti, inibendo la partecipazione all'Avviso a quegli Enti che hanno le situazioni più critiche in relazione ai progetti non avviati e prevedendo rimodulazioni obbligatorie di quanto già finanziato.



Tali elementi trovano una prima applicazione nelle Linee guida, allegate alla presente deliberazione, che, nelle more dell'approvazione dei Piani e Programmi di cui all'art. 5, l'Assessore propone di approvare al fine di disciplinare le modalità di utilizzo dei fondi di cui all'art. 10, comma 5, e la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni territoriali e locali che definiscono gli ambiti di intervento, gli aspetti procedurali, i requisiti dei progetti e le competenze linguistiche minime richieste agli operatori ai sensi dell'art. 10, comma 4.

L'Assessore conclude evidenziando che la presente deliberazione verrà inviata, per il relativo parere alla Commissione consiliare competente in materia, che si dovrà esprimere entro venti giorni, decorso tale termine si prescinde dal parere.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di modificare la deliberazione n. 32/50 del 8.8.2019 per le motivazioni di cui in premessa e di approvare le Linee guida, allegate alla presente deliberazione, per le modalità di utilizzo dei fondi di cui all'art. 10, comma 5, della L.R. n. 22/2018 e la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni territoriali e locali di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. n. 22/2018;
- di destinare a tale finalità euro 698.773, provenienti da risorse statali, di cui euro 667.782 per la lingua sarda ed euro 30.991 per il catalano di Alghero, ed euro 500.000 di fondi regionali, questi ultimi anche a favore delle minoranze linguistiche del gallurese, del sassarese e del tabarchino;
- di dare mandato agli uffici competenti di predisporre l'Avviso pubblico e gli atti conseguenti;
- di inviare la presente deliberazione, per il relativo parere, ai sensi dell'articolo 27, della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22, alla Commissione consiliare competente in materia, che si dovrà esprimere entro venti giorni, decorso tale termine si prescinde dal parere.

Letto, approvato, sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

**Il Presidente**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 39/31  
DEL 3.10.2019

Silvia Curto

Christian Solinas